

Codice DB0805

D.D. 24 maggio 2012, n. 254

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione - Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Comune di Arona (NO) - Variante Generale "P.R.G.C. 2009" - L.R. n. 56/1977 - Pratica n. B00267.**

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale; il Comune di Arona con D.G.C. n. 18/2008 ha disposto l'attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 per l'espletamento di tale fase e con nota prot. 6894 del 19.02.2008 ha indetto la prima seduta;

Il Comune di Arona ha adottato il piano in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 23 del 6.03.2009 e conseguentemente ha svolto la fase di consultazione;

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 12 del 4.02.2010 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione, con nota pervenuta in data 16.03.2010;

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 31.05.2010;

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 25.08.2011 alla presenza di: Settore di copianificazione urbanistica della Provincia di Novara e Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Programmazione Strategica, Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali della Direzione Agricoltura e Comune di Arona;

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo della Direzione Agricoltura (nota prot. n. 22568/DB1108 del 29 settembre 2011) e con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (prot. n. 22784/DB10.02 del 22.12.2011, pervenuto in data 29.12.2011), agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;

Considerato che le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale hanno evidenziato che ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione.

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

## IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

### *determina*

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Arona e al Settore Regionale di copianificazione Urbanistica della Provincia di Novara copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi  
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

## **Allegato**

Prot. int. n. 553 del 23/05/2012

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Parte II

D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008

### **Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione**

Comune di Arona (NO) – Variante Generale “P.R.G.C. 2009”

L.R. n. 56/77 - Pratica n. B00267

## **Relazione dell’Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all’espressione del PARERE MOTIVATO**

### **1. PREMESSA**

La presente relazione è l’esito del lavoro istruttorio svolto dall’Organo Tecnico regionale ai fini dell’espressione del “parere motivato” della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale del Comune di ARONA (NO).

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l’Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.40/98.

L’Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall’applicazione dell’art. 20 della L.R. 40/98 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”, disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale; Il Comune di Arona con D.G.C. n. 18/2008 ha disposto l’attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 per l’espletamento di tale fase.

In data 19.02.2008 con nota prot. 6894 è stata indetta la Conferenza dei servizi con invito a:

- Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali;
- Regione Piemonte, Direzione Ambiente;
- Apra Piemonte;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
- Provincia di Novara, Settore Ambiente, Ecologia, Energia;

- Provincia di Novara, Settore Parchi, Riserve, GEV;
- Provincia di Novara, Settore Urbanistica e Trasporti;
- Ente Gestione Parchi Lago Maggiore.

In data 11.03.2008 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei servizi; in data 10.04.2008 si è tenuta la seconda riunione nel corso della quale sono stati forniti contributi scritti da parte di Apra Piemonte, Provincia di Novara, Soprintendenza per BB.AA. del Piemonte, Regione Piemonte Settore Gestione BB.AA., Regione Piemonte Assessorati Ambiente e Politiche territoriali.

Il verbale della Conferenza dei servizi ed i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 15472 del 18.04.2008 ai soggetti invitati alla C.d.S.

Il Comune di Arona ha adottato la Variante generale in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 23 del 6.03.2009, successivamente al 31 luglio 2007 - entrata in vigore del Titolo II del D.Lgs. 152/2006 - e al 12 giugno 2008 - entrata in vigore della D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

Il progetto definitivo, adottato con D.C.C. n. 12 del 4.02.2010, è pervenuto agli uffici regionali in data 16.03.2010; la pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 31.05.2010.

Ai fini della presente relazione, unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo del piano in oggetto, sono stati esaminati gli elaborati inerenti la procedura di VAS, di seguito elencati:

- Rapporto Ambientale;
- Osservazioni pervenute sul Rapporto Ambientale e sugli aspetti ambientali;
- Sintesi non tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elementi di valore storico architettonico (Q3a, Q3b, Q3c);
- Valutazione di incidenza ambientale;
- Relazione inerente i rapporti tra processo di valutazione e formazione del Piano.

Ai fini dell'esaustiva valutazione degli aspetti ambientali del Piano, con nota prot. n. 27744/DB0805 del 28.07.2011, sono stati richiesti i contributi dei soggetti con competenza ambientale interessati dalle previsioni di piano di seguito elencati:

- Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali;
- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette.

Con la stessa nota è stata indetta una riunione dell'Organo Tecnico regionale in data 25.08.2011, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali, del Settore di Copianificazione Urbanistica della provincia di Novara e del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Programmazione Strategica. In tale sede sono state esaminate le previsioni di piano e le analisi di carattere ambientale,

evidenziando le criticità ambientali riscontrate; è stata inoltre indicata la necessità di acquisire specifici contributi ai fini della presente relazione.

Ai fini della stesura della presente relazione sono pervenuti i contributi depositati agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Valutazione di Piani e Programmi, di seguito elencati:

- Direzione Agricoltura (nota prot. n. 22568/DB1108 del 29 settembre 2011).

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (prot. n. 22784/DB10.02 del 22.12.2011, pervenuto in data 29.12.2011), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati. Inoltre comprende anche il parere rilasciato dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul Sito di Interesse Comunitario SIC IT 1150002 "*Lagoni di Mercurago*" nonché sul SIC/ZPS IT 1150004 "*Canneti di Dormelletto*" (cfr. paragrafo "*SIC e Aree naturali protette*").

In data 26.04.2012 i rappresentanti dell'OTR regionale e del settore Copianificazione Urbanistica della Provincia di Novara hanno effettuato un sopralluogo conclusivo sulle aree oggetto di variante, al fine di verificare le criticità ambientali riscontrate in fase di valutazione.

## 2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO

La variante in oggetto è incentrata sulla necessità di contenere l'incremento dei processi di dispersione insediativa sul territorio, riducendo al minimo le trasformazioni del tessuto esistente, e di potenziare, attraverso l'introduzione di meccanismi perequativi, il sistema diffuso degli spazi pubblici.

Appurati tali presupposti si riporta di seguito l'elenco dei principali obiettivi e delle relative azioni che potrebbero avere effetti rilevanti sulle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio comunale:

- O.P.3 Valorizzazione e salvaguardia della qualità del paesaggio rurale (...), anche attraverso misure di mitigazione e compensazione degli impatti generati dai sistemi insediativi a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio (azione A.3.a);
- O.P.4 Promozione della tutela e della valorizzazione del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago e delle aree di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica;
- O.P.5 Promozione della tutela e della riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio urbano ed extraurbano, anche attraverso la realizzazione di reti ecologiche locali coerenti con la rete ecologica di scala provinciale (azione A.5.a), la mitigazione degli impatti delle infrastrutture per la mobilità (azione A.5.c), la tutela e il recupero ambientale dei corsi d'acqua (rinaturalizzazione delle sponde, delle golene e delle fasce di pertinenza) (azione A.5.d), l'integrazione delle reti ecologiche extraurbane con le aree verdi e i percorsi protetti urbani per la creazione di idonee superfici destinate al raccordo naturalistico (azione A.5.e) e la promozione di servizi e infrastrutture a basso impatto (azione A.5.f);
- O.P.8.2 Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili, anche mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (azione A.8.2.c);

- O.P.8.3 Individuazione, salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche (azione A.8.3.a), realizzazione di opere a basso impatto antropico e recupero della funzione di corridoio ecologico (azione A.8.3.b), indirizzi e prescrizioni volti a garantire un più graduale deflusso delle acque meteoriche (azione A.8.3.c);
- O.P.9 Concentrazione della potenzialità di offerta insediativa degli insediamenti produttivi, anche attraverso la riconferma delle aree previste dal PRG vigente (azione A.9.c) e la localizzazione di nuove quote di espansione (azione A.9.e);
- Riorganizzazione dei servizi attraverso interventi di rilocalizzazione, integrazione e sviluppo (azione A.12.a);
- O.P.15 Consolidamento e riqualificazione del sistema degli insediamenti residenziali, anche attraverso la previsione di nuove quote di espansione (azione A.15.b) e la limitazione del consumo dei suoli agricoli ad elevata produttività (azione A.15.g);
- O.P.16 Miglioramento dell'efficienza della struttura viaria, anche attraverso il completamento e il potenziamento della viabilità principale, in coerenza coi piani sovraordinati (azione A.16.a), e la realizzazione di aree di sosta (azione A.16.e).

Secondo quanto espresso nella documentazione di Piano, esclusi gli ambiti tematici, "le aree di nuovo impianto urbano a destinazione residenziale occupano una superficie territoriale di circa 34.000 mq mentre quelle di nuovo impianto produttivo di 46.000 mq", complessivamente pari al 2,5% delle aree urbanizzate esistenti e allo 0,60% sul totale della superficie del comune.

Per quanto riguarda gli ambiti di nuovo impianto produttivo sono segnalati i seguenti interventi nell'Ambito n.4 "Arona città":

- Cp01, di riorganizzazione e sviluppo di una struttura produttiva esistente;
- Cp02 (a,b,c,d), pensato come polo destinato alla ricollocazione e nuovo impianto di attività artigianali.

Sono inoltre individuati una serie di "Ambiti tematici":

- T01a – *Villa Picco*, Riorganizzazione finalizzata alla realizzazione di ricettività rivolta al turismo religioso e all'apertura all'uso pubblico dell'area di pertinenza sistemata a verde;
- T01b – *Cava Fogliotti*, finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico con spazi polifunzionali da destinare a spettacoli, eventi culturali e attività espositive e di un parcheggio pubblico di interscambio da 300 posti;
- T01c – *Rocca Borromea*, finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio storico e naturale;
- T02 – *Villa Cantoni*, finalizzato alla riorganizzazione e valorizzazione della parte Nord del centro storico mediante lo sviluppo di attività ricettive, la formazione di aree verdi e la ristrutturazione della mobilità attraverso l'eliminazione del traffico di attraversamento e la previsione di parcheggi multipiano;
- T03 – *Porta del Vevera*, finalizzato alla realizzazione di una struttura ricettiva e polifunzionale all'ingresso Ovest della città, di un parcheggio pubblico di interscambio di almeno 400 posti e del parco del torrente Vevera;
- T04 – *Ambito stazione ferroviaria*, comprendente opere di mitigazione conseguenti allo sdoppiamento della rete, la riqualificazione degli spazi della stazione con possibilità di realizzazione di attività ricettiva, la ristrutturazione urbanistica dello scalo ferroviario per

destinazioni artigianali compatibili con il tessuto urbano e la realizzazione di un grande parcheggio di interscambio;

- T05 – *Punta del Vevera e lungolago* o “*Litorale sud*”, finalizzato alla valorizzazione naturalistica della foce del Torrente Vevera, alla fruizione balneare, allo sviluppo di attività ludiche e culturali connesse, comprese attività fieristiche, e a favorire la percorribilità ciclopedonale dell’area.

In particolare, per quanto riguarda le previsioni relative alla mobilità, “il piano non conferma le grandi opere, i grandi progetti di varia origine, ivi comprese quelle previste dal P.R.G. vigente”, ma “propone alcuni modesti interventi di potenziamento, di congiunzione (e di disgiunzione)”. In particolare la Variante di Piano propone, tra l’altro, un collegamento verso l’asse del S. Carlo da concordare con i comuni di Oleggio e Paruzzaro, la pedonalizzazione della tratta terminale del lungolago, il sottopasso dell’attraversamento della zona del S. Carlo, il potenziamento dei parcheggi diffusi e la realizzazione di parcheggi di interscambio, il potenziamento della tratta ferroviaria Novara-Arona, con il raddoppio dei binari. La Relazione Illustrativa cita inoltre, tra le proposte oggetto di studio, la “Tangenziale nord di Arona”, il cui tracciato è cartografato nella Tavola Q7 “Sistema della viabilità”, e che “dall’ingresso del capoluogo in località Valle Vevera si collega alla statale del Sempione, in Comune di Meina, attraverso un tracciato completamente in galleria (vengono previste due alternative di 925 e 1150 mt)”.

### 3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

L’impostazione metodologica del Rapporto Ambientale, così come predisposto dall’Autorità proponente il Piano, risulta conforme all’articolazione per lettere indicata nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e soddisfa quanto previsto dalla DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Al fine di meglio definire le peculiarità del contesto ambientale in cui il Piano opera e approfondire i possibili impatti conseguenti alla sua attuazione, si ritiene comunque opportuno segnalare alcune integrazioni da apportare alla struttura del documento. Nello specifico si evidenziano i seguenti punti:

#### **Coerenza esterna**

L’analisi di coerenza esterna, avrebbe dovuto essere svolta anche con riferimento agli strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- Piano Regionale per il Risanamento e la qualità dell’Aria;
- Piano Faunistico-venatorio Regionale;
- Nuovo Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

In particolare si ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con DGR n. 53-11975 del 04 agosto 2009, ha posto in essere una serie di salvaguardie alle quali il comune dovrà attenersi. A far data dall’adozione, infatti, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.) interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, contenuti nel PPR, in quanto sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’art. 143, comma 9 del Codice stesso.

### **Valutazione alternative**

Si ritiene che non siano state analizzate alternative alle previsioni di Piano effettivamente scelte. Infatti, il Rapporto Ambientale avrebbe dovuto analizzare una serie di alternative di Piano e valutarne gli effetti sull'ambiente (mettendo in evidenza tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) al fine di consentire la scelta della soluzione meno impattante.

### **Misure di mitigazione e compensazione**

Il cap. 8 del Rapporto Ambientale individua genericamente alcune misure di mitigazione o compensazione ambientale. Tali azioni dovranno essere ben individuabili nelle NTA e dovranno essere fornite, altresì, specifiche modalità operative per la loro concreta attuazione.

In particolare, per quanto attiene alle misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco si ricorda che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Le misure individuate dovranno inoltre garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del contesto in cui si inseriscono. Dove possibile e significativo tali misure dovranno favorire l'incremento della connettività ecologica e della biodiversità, favorendo anche la messa a sistema delle aree oggetto di previsione con le componenti di naturalità diffusa o residua presenti sul territorio comunale.

A tal proposito, si evidenzia la necessità di fare riferimento, come già sottolineato dalla Provincia di Novara, alle linee guida "La Rete Ecologica della Provincia di Novara. Linee guida di attuazione" approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10 del 30/03/2007.

Più nel dettaglio per gli interventi che prevedono la realizzazione o la conduzione di aree boscate e fasce tampone a verde è necessario inserire una specifica norma relativa alle specie da impiegare in tali interventi e le relative modalità di progettazione e manutenzione al fine di limitare effetti potenzialmente negativi, quali l'ingresso e la diffusione di specie esotiche, infestanti e ruderali che comprometterebbero l'esito delle riqualificazioni ambientali previste.

Infine si ricorda la necessità di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione individuate mediante specifici strumenti di monitoraggio e di segnalare, seppur in termini schematici, la localizzazione sul territorio di ogni intervento tramite apposita cartografia.



### **Programma di monitoraggio**

In relazione a quanto previsto dalla Dir. 2001/42/CE, dal D.Lgs. 152/2006 e della DGR 12-8931 del 09.06.2008, il monitoraggio, oltre ad assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, deve verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Contestualmente all'approvazione del Piano, dovrà quindi essere approvato un programma di monitoraggio ambientale, in cui vengano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal Piano.

L'impostazione del piano di monitoraggio, cap. 10 del RA, prevede una serie di indicatori atti a valutare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e a verificare le prestazioni del nuovo strumento urbanistico in relazione alla sua sostenibilità ambientale.

Pur valutando positivamente gli indicatori selezionati, al fine di garantire una efficace analisi delle trasformazioni del quadro ambientale e paesaggistico entro cui il nuovo Piano si colloca, si reputa opportuno includere nel programma di monitoraggio anche indicatori che consentano di valutare:

- il consumo di suolo;
- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato;
- le ricadute delle previsioni di piano sulla percezione del paesaggio.

Più nel dettaglio, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo**, della **frammentazione ambientale** del territorio comunale e della **dispersione dell'urbanizzato** si suggerisce l'utilizzo, al minimo, degli indicatori illustrati nelle tabelle in calce al paragrafo. Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, attualmente in fase di predisposizione da parte della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovranno garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Il monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme della Variante.

Si ricorda, infine che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, è necessario indicare quale soggetto abbia la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati,

in particolare relativamente alla periodicità.

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA</b>	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA</b>	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)</b>	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

Unità di misura	Percentuale
Commento	<p>Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva</p> <p>Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)</p>

<b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	<p>Sud = Superficie urbanizzata discontinua<sup>4</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Sur = Superficie urbanizzata rada<sup>5</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Su = superficie urbanizzata totale (m<sup>2</sup>)</p>
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b>	
IFI = Li/Str	<p>Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m)</p> <p>Str = Superficie territoriale di riferimento (m<sup>2</sup>)</p>
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

### **Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi**

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

<sup>4</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Tale relazione deve illustrare in che modo gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate.

I contenuti della relazione, costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del D.Lgs. 152/2006), l'Autorità Competente dovrà stilare, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Si rileva che il piano in oggetto comprende tale documento (*Relazione inerente i rapporti tra processo di valutazione e formazione del Piano*), che dovrà però essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con Competenza ambientale.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti e ai tempi necessari allo svolgimento della procedura.

Al fine di fornire un contributo per la sua efficace compilazione, di seguito si propone un elenco della documentazione da allegare e sulla cui base dovrà essere costruita la relazione stessa.

Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n. ....del .....

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. .... del .....

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione – OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità precedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei Contributi acquisiti: .....

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n. ....del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. .... del .....

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione: .....

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n. ....del.....

Invio in Regione con nota prot. n. .... del .....

#### **4. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI**

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano e alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

##### **4.1. ASPETTI AMBIENTALI**

La Variante di Piano in oggetto è caratterizzata dalla previsione di numerosi interventi che, come afferma lo stesso Rapporto Ambientale, hanno come oggetto "trasformazioni complesse e valorizzazioni di ambiti particolari", tutti soggetti a SUE e Valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta, nonché oggetto di necessari percorsi di approfondimento specifico. Di conseguenza, nella documentazione di Piano la descrizione di tali interventi risulta generale e non dettagliata, non comprensiva degli elementi necessari a un'adeguata valutazione, seppur a scala vasta, di carattere ambientale.

Ciò premesso, si riporta di seguito l'analisi delle diverse azioni di Piano relativamente agli effetti sulle componenti ambientali interessate e alla gestione di determinate tematiche ambientali.

##### **Biodiversità ed ecosistemi**

###### SIC e Aree naturali protette

Parte del territorio del Comune di Arona ricade all'interno del SIC IT 1150002 "Laghi di Mercurago" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la costituzione della rete Natura 2000. Nel documento "Relazione per la Valutazione d'Incidenza", allegata al Rapporto Ambientale, è presentata una descrizione del SIC e sono valutati i potenziali effetti delle previsioni di Piano. La Relazione esamina anche la potenziale incidenza della Variante sul SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto" situato in prossimità del confine comunale tra Arona e Dormelletto. Dall'analisi della documentazione presentata, si rileva che le previsioni di Piano, seppur non riguardino direttamente i suddetti siti Natura 2000, sono descritte in modo vago e poco dettagliato, senza consentire un'adeguata valutazione dei loro effetti sulle componenti ambientali.

In particolare si sarebbero dovuti fornire dettagli specifici in merito all'ambito tematico *T05 Litorale Sud*, in quanto costituisce una previsione suscettibile di determinare impatti indiretti sul SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto". Inoltre, poiché si afferma che tale ambito verrà finalizzato alla valorizzazione naturalistica, alla fruizione balneare e allo sviluppo di attività ludiche e culturali, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di contenere la

pressione antropica e l'edificazione in un'area naturale o semi-naturale quale può essere quella della foce del torrente Vevera. Infatti, sarebbe auspicabile che in tale sito il Comune preveda interventi di miglioramento e di ripristino ambientale, ad esempio con boschi igrofilo o canneti, anche al fine di creare un'ulteriore elemento ecologico con funzione di *stepping stones* per specie animali e vegetali tutelate dal SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto".

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno richiedere di inserire, nell'ambito dell'art. 32 delle Norme Tecniche d'Attuazione, una norma specifica che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti di qualsiasi natura che potenzialmente possono determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dai SIC IT 1150002 "Lagoni di Mercurago" e SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto", con particolare riferimento agli interventi e/o attività previsti dall'ambito tematico *T05 Litorale Sud*. A tal proposito si evidenzia che la Direzione Ambiente, settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, con nota prot. n. 17932/DB10.10 del 17.10.2011, ha ritenuto opportuno assoggettare il progetto previsto dalla Variante numero 1 al Piano Particolareggiato "Litorale Sud" alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i., al fine di affrontare le criticità ambientali riscontrate con adeguati elaborati tecnico-scientifici e di individuare le eventuali misure di mitigazione e compensazione necessarie a ridurre gli impatti su habitat e specie tutelati dal SIC/ZPS.

Inoltre si richiede di integrare la definizione della Riserva Naturale Lagoni di Mercurago, all'art. 31 comma 1, come Sito d'Importanza Comunitaria istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e disciplinato dal DPR 357/97 e dalla L.R. 19/09.

#### Lago Maggiore o Verbano

##### *a) Stato qualitativo delle acque del lago*

Ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD) 2000/60/CE (art. 4, All.V), al Lago Maggiore è attribuito un obiettivo di stato delle acque "buono", da conseguire obbligatoriamente entro il 2015. Per il biennio 2009-2010, ARPA Piemonte indica già un giudizio "buono" di stato ecologico e di stato chimico delle acque; tuttavia, il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (redatto ai sensi dell'art. 13 della WFD e degli artt. 65, 66 e 117 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010) indica come "moderato" lo stato ecologico attuale del lago Maggiore - codice POTI2LN1. Tale giudizio è cautelativo poiché la classificazione dello stato dei laghi secondo le disposizioni previste dall'All. V della citata WFD (recepita con il D.M. n. 260 del 8 novembre 2010 e che prevedono un'ampia serie di parametri chimici, fisici e biologici, nonché alcuni elementi di qualità idromorfologica) è, in particolare per il lago Maggiore, ancora in fase sperimentale e al momento incompleta, visto che non risultano rilevati o sono in fase di determinazione tre elementi di qualità biologica: macrofite, macrobenthos e ittiofauna. Inoltre lo stato qualitativo è definibile su scala lacustre e non su scala amministrativa comunale.

E' quindi ipotizzabile che la reale situazione del lago Maggiore, una volta indagate tutte le sue componenti biotiche, abiotiche e fisico-morfologiche, sia tra lo stato "moderato" e quello "buono", ferma restando l'esigenza, indicata dalla WFD, di migliorare lo stato dei corpi idrici laddove non già elevato, indipendentemente dalla condizione conseguita.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti considerazioni e indicazioni

relativamente alle previsioni della Variante di Piano:

- gran parte delle componenti biologiche e morfologiche determinanti per la classificazione dell'ecosistema lago (macrofite acquatiche, macrobenthos, ittiofauna ad habitat litorale, conformazione e copertura vegetale della riva etc.) sono rilevate nella zona litoranea e dipendono fortemente, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, dall'uso, dalle pressioni e dagli impatti insistenti sia sulla riva (fascia che si estende verso l'entroterra dal bagnasciuga alla prima discontinuità fisica rilevabile) sia sulla zona riparia prossimale al lago (fascia di almeno 15 metri verso l'entroterra dal margine esterno della riva). Pertanto, qualsiasi pianificazione d'uso del territorio e dello specchio lacustre che prefiguri o comporti, nei suoi effetti diretti o indiretti, un incremento di artificializzazione riparia o di pressione antropica sulla fascia litorale (ad es. incremento di circolazione di natanti a motore, aumento dei volumi di reflui scaricati a lago, risospensione di inquinanti dal sedimento per effetto di lavori a riva o in area riparia etc.) determina a scala locale un deterioramento quali-quantitativo dell'ecosistema lacustre e l'innescio di fenomeni di degrado potenzialmente su scala più ampia, con ripercussioni anche sulla classificazione lacustre in generale, evento questo da evitare;
- la Relazione Illustrativa dichiara che "di fatto non esista un sistema paesistico intorno al lago con caratteri naturali o seminaturali: infatti tutta la zona del lungolago, dal confine Sud a quello Nord risulta quasi completamente urbanizzata". Tuttavia, dai recenti studi<sup>6</sup> di dettaglio promossi nel quinquennio 2008-2012 sull'intero lago Maggiore dal Programma di ricerche "Ecomorfologia rive delle acque comuni" della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) emerge che, ancorché l'area retrostante la riva e la zona riparia del Comune di Arona risulti ormai interamente antropizzata, la riva lacustre mantiene per quasi il 50% dello sviluppo (circa 4,7 km) caratteristiche seminaturali o naturali, con vegetazione scarsa ma presente su almeno il 40% del litorale. In particolare, proprio nell'ambito tematico *TO5 Litorale Sud*, comprendente la foce del Torrente Vevera, per uno sviluppo di oltre 1 Km è tuttora evidente una forte vocazione alla naturalità con vegetazione e conformazione della riva seminaturali o naturali alternati a tratti antropizzati. Tuttavia, proprio per la pressione antropica (strade, abitazioni, complesso ferroviario) insistente da monte sull'area, al tratto viene attribuito un giudizio di Funzionalità ecologica Perilacuale "mediocre" pur in presenza di una cementificazione della riva inferiore al 20%, e a una copertura erbacea ed arborea significative (tra il 20 ed il 30% del totale).  
Sarebbe pertanto opportuno, anche ai fini di tutela della qualità lacustre nell'area in oggetto e delle specie vegetali ed animali caratterizzanti il limitrofo SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto", che nella pianificazione di sviluppo e gestione territoriale sia del tratto terminale del T. Vevera, sia della riva lacustre e della ampia zona riparia dell'ambito tematico *TO5 Litorale Sud* di Arona, nella realizzazione di nuove realtà a carattere ricreativo-turistico (spiaggia balneare, pista ciclo-pedonale, area espositiva, etc.) non si riducessero tratti di riva naturali caratterizzati da canneto e vegetazione riparia, ma anzi si valorizzassero laddove presenti e si ricreassero appositamente, a compensazione degli impatti in atto, attraverso una strategia che raccordi ed allinei le caratteristiche di quest'area a quelle del succitato SIC/ ZPS.

Sarà opportuno inoltre considerare tutti gli elementi sopra riportati in vista del progetto in

<sup>6</sup> ARPA Lombardia-Dipartimento di Varese, 2010, *Ecomorfologia rive delle acque comuni. Programma quinquennale 2008-2012. Campagna 2008-Fruibilità delle rive del lago Maggiore. Campagna 2009-Valutazione integrata della fascia perilacuale del Lago Maggiore*, Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (Ed.).



via di realizzazione "Idrovia Locarno-Milano-Venezia" finalizzato ad un porto d'interscambio per il trasporto passeggeri da Arona verso i canali navigabili (Industriale i Villorresi), in un primo tempo verso Milano e successivamente verso Venezia, intervento del quale è attualmente in fase preliminare di finanziamento il progetto per la costruzione di opere funzionali.

*b) Tutela delle acque di balneazione e delle relative spiagge*

Nel territorio in esame sono individuati due siti attualmente deputati alla balneazione: Lido Nautica-Lido Rocchette (spiaggia sabbiosa di 0,17 km) al margine sud dell'Ambito 2 S.Carlo-Dagnente, giudicato di qualità eccellente nel 2011, e il Lido Arona, sito balneare pubblico, di recente istituzione (spiaggia ghiaiosa di 0,2 km) in sinistra idrografica della foce del Vevera nell'Ambito T05 Litorale Sud<sup>7</sup>.

Entrambi i siti presentano fonti di pressione non distanti (soprattutto l'ultimo, entro i 2 Km) rappresentati da scolmatori o scarichi fognari depurati e, per il secondo, dalla foce del T. Vevera. Non essendo state sinora segnalate particolari criticità in queste due aree, si ritiene che una corretta pianificazione debba tutelare questi elementi di pregio, non incrementando le fonti di pressione al contorno (ad es. il carico di reflui in ingresso al lago, al momento apparentemente sostenibile) bensì valorizzandoli, attraverso l'inserimento o l'arricchimento, ai margini della spiaggia, di elementi di vegetazione igrofila autoctona e canneto lacustre, o designando, ove presente una potenziale richiesta sia nell'Ambito paesistico 2 sia nell'Ambito 4, altre acque di balneazione, magari in aree intercluse o necessitanti riqualificazione.

Si ricorda inoltre che la normativa in materia (D.Lgs. 116 del 30 maggio 2008 in recepimento della Dir. 2006/7/CE), in virtù del principio di trasparenza, prevede la predisposizione e la pubblicazione della classificazione (da "eccellente" a "scarsa") e del "profilo" delle acque di balneazione, indicandone le caratteristiche, gli inquinamenti potenziali e reali, anche pregressi, nonché le fonti di pressione potenzialmente attive.

*Aree boscate e risorsa suolo*

Si ricorda che la L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 19, commi 1 e 2, disciplina i criteri circa le trasformazioni del bosco, così come definito dall'art. 3, in aree ad altre destinazioni d'uso: "costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale". La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Per quanto riguarda invece gli impatti sulla risorsa suolo, in generale è in ogni caso auspicabile un'attenzione particolare affinché sia evitata l'espansione su aree di territorio libero, anche in coerenza con gli orientamenti regionali sulla necessità di ridurre il consumo di suolo e la diffusione urbana. In particolare è opportuno escludere nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero - non urbanizzato - o allineati lungo gli assi

<sup>7</sup> ARPA Piemonte - Bollettino delle acque di balneazione, [http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione\\_webapp/index.php](http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione_webapp/index.php).



stradali e, al contrario, perseguire l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero.

Ai fini dell'utilizzo agricolo, secondo la *Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte. Regione Piemonte-IPLA, 2010* (1:250.000), il territorio del Comune di Arona è caratterizzato principalmente da suoli in classe di produttività 4, 3 e 2. Si ricorda che, anche se non coltivato e se intercluso nel centro abitato, il suolo agricolo può ricoprire un ruolo molto importante a favore della tutela e della promozione della biodiversità, che invece rischia di essere compromessa dall'espansione urbanistica e infrastrutturale.

Anche in vista della progettazione dei cosiddetti "Ambiti tematici" previsti dalla Variante generale, si ricorda che, per garantire la continuità ecologica anche in ambito urbano, è necessario promuovere il mantenimento delle aree verdi e puntare alla riqualificazione del sistema delle aree naturali che connettono più ambiti di habitat per consentire un continuum ambientale al cui interno è possibile lo spostamento di specie viventi.

Inoltre si sottolinea che l'occupazione di suolo produce effetti ambientali negativi non solo per quanto riguarda la perdita di produttività agricola e biodiversità. Infatti, l'impermeabilizzazione del suolo ne compromette le funzioni biologiche, può causare l'estremizzazione degli scambi termici e l'annullamento dell'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti il suolo, e la conseguente mancanza di evaporazione può ostacolare il deflusso delle acque aumentando il rischio idrogeologico.

In particolare, oltre alle considerazioni appena espresse e sottolineate nei precedenti paragrafi "*SIC e aree naturali protette*" e "*Lago Maggiore o Verbano*", risultano particolarmente critiche le aree residenziali Cu06, Cu10, Cu11, Cu03a, Cu03b e le aree produttive di nuovo impianto Cp02i, in particolare le aree Cp02b e Cp02d. Per tali previsioni dovrà essere valutata l'interferenza con aree boscate e con suoli liberi e/o produttivi.

In merito alla risorsa suolo si riporta, inoltre, quanto evidenziato dalla Direzione Agricoltura: "Dall'esame del Rapporto Ambientale emerge che le problematiche relative al consumo di suolo sono state affrontate in termini generali. Il territorio del Comune di Arona non è attualmente ancora coperto dalla Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 e dall'esame dell'analoga Carta in scala 1:250.000 (disponibile on-line alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli\\_terreni/suoli1\\_250/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm)), emerge che lo stesso è caratterizzato dalla presenza di terreni che ricadono in seconda, terza e quarta classe di capacità d'uso dei suoli. Nel tempo lo sviluppo dell'urbanizzato è stato concentrato nella porzione di territorio inserita in seconda classe di capacità d'uso, che è quella che presenta le minori limitazioni agli usi agricoli e forestali.

In generale su una superficie complessiva di territorio comunale, escluso il lago, pari a 1.247 ettari, ben 632 (pari al 50,7%) sono urbanizzati e 615 sono agricoli (di questi il 70,5% è rappresentato da boschi). La variante proposta comporta una ulteriore riduzione delle aree agricole (da 615 a 569 ha) e un aumento del territorio urbanizzato (da 632 a 678 ha).

Anche se il settore agricolo risulta scarsamente rilevante non si può non guardare con preoccupazione l'incremento delle superfici urbanizzate, soprattutto laddove comportano un aumento dell'impermeabilizzazione del suolo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si richiede di valutare l'effettiva necessità delle nuove previsioni urbanistiche che comportano ulteriore consumo di suolo e di inserire indicazioni nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione volte a limitare il più possibile

l'impermeabilizzazione del suolo.

### **Qualità dell'aria**

Ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R. 43/2000) il Comune di Arona ricade in "Zona di Piano di Novara"; tale "zona" comprende le porzioni del territorio piemontese caratterizzate, per quanto riguarda la qualità dell'aria, da una situazione in essere particolarmente critica rispetto ai valori limite fissati dall'Unione Europea e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002.

In presenza delle nuove previsioni urbanistiche deve essere specificato se è già presente nell'attuale Regolamento edilizio del Comune l'aggiornamento rispetto alle prescrizioni dettate dal "Nuovo piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da adottarsi nel periodo ottobre 2005-gennaio 2006", in particolare rispetto alle misure necessarie a garantire il rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni.

### **Risorse idriche**

#### Utilizzo della risorsa idrica

L'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

#### Acque sotterranee

In considerazione degli interventi previsti nel sottosuolo, tra i quali il "sottopasso dell'attraversamento della zona del San Carlo" e il citato studio di tracciato della "Tangenziale di Arona", è opportuno approfondire le valutazioni per quanto riguarda l'eventuale interferenza con le falde acquifere superficiali nonché l'eventuale comunicazione tra l'acquifero superficiale e quello in pressione ("profondo", contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano), situazione questa da evitare ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996, che vieta la costruzione di opere che consentano tale fenomeno. In particolare, in merito alla Relazione geologica datata Gennaio 2010 e alla "Carta geoidrologica" - Tav. 4a e 4b allegate, è emerso che la relazione individua e caratterizza in cinque "complessi idrogeologici" l'intero territorio comunale. Tuttavia gli stessi complessi non sono individuabili nella cartografia in quanto queste risultano prive di legenda, e le indicazioni evidenziate per singolo complesso non risultano quindi identificabili.

Come anticipato verbalmente in sede di incontro tecnico del 25 agosto 2011 nel corso della riunione OTR VAS con l'Amministrazione Comunale, sono necessarie adeguate integrazioni al fine di poter effettuare una corretta valutazione in materia di acque sotterranee. In particolare è necessaria la correzione e integrazione della "Carta geoidrologica" con l'individuazione grafica univoca delle aree di salvaguardia sia del pozzo Salvarà sia della sorgente Dagnente, la revisione delle linee piezometriche (che nella tavola

4B risultano rappresentate posizionate altimetricamente oltre il piano campagna), nonché l'integrazione della relazione con i parametri idrogeologici caratterizzanti il pozzo Salvarà e l'identificazione del complesso idrogeologico rappresentante l'acquifero da cui il pozzo attinge. E' inoltre necessario che le conclusioni riportino le eventuali limitazioni o indicazioni costruttive dovute alla circolazione delle acque sotterranee per i cinque complessi idrogeologici individuati (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sotterraneo, le eventuali verifiche idrogeologiche da redigersi durante le fasi progettuali ecc.).

#### Captazioni idropotabili

Si suggerisce di integrare gli artt. 31.1 lett. n) e 32.1 lett. 8) delle NTA con la normativa di riferimento per le captazioni idropotabili (regolamento regionale 15/R del 2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. L.R. del 29 dicembre 2000, n. 61"), le cui disposizioni si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse e che prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d'uso del suolo stabiliti in maniera più efficace e coerente con le reali condizioni locali. Tutte le captazioni idropotabili del Comune di Arona sono state ridefinite ai sensi della citata normativa e correttamente cartografate sulle Tavole di Piano.

#### Acque meteoriche

Il richiamo, nelle Norme tecniche di attuazione, alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche (come già previsto dall'art. 33.9 delle NTA per gli Ambiti Tematici), dovrà essere esteso a tutte le nuove trasformazioni urbanistiche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006: *"Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili"*.

Inoltre, ai fini di un corretto deflusso delle acque meteoriche, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, è necessario prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, in particolare nelle aree di in cui è prevista concentrazione di traffico veicolare o la possibilità di sversamenti nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (D.P.G. 20-02-2006, n. 1/R).

#### Acque superficiali

Il Torrente Vevera, oggetto della proposta di diversi interventi, è inserito nella rete di monitoraggio regionale istituita ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposto a obiettivi di qualità ambientale delle acque (buono stato ecologico e chimico al 2015). Il mancato conseguimento dell'obiettivo può determinare l'applicazione di sanzioni a livello comunitario. In particolare il T. Vevera è monitorato nel punto di campionamento localizzato ad Arona (località Foce); ad oggi i dati di monitoraggio, seppur incompleti, indicano uno stato di qualità ecologico e chimico "buono".

### Impianti di depurazione

L'art. 31.2 delle NTA prevede che "i rispetti dai depuratori esistenti possono essere ristretti a m. 80,00 esclusivamente: per l'ampliamento di edifici esistenti; ove sia prevista la realizzazione di idonea piantumazione arborea (...)".

Non è chiaro se tale norma si riferisca a tutti e tre gli impianti presenti sul territorio comunale o solo a qualcuno di essi, e se l'ampliamento citato sia relativo agli edifici degli impianti o di altra natura. Inoltre, dall'analisi della documentazione della Variante di Piano si evince l'assenza di approfondimenti a riguardo sia nella Relazione Illustrativa sia nel Rapporto Ambientale.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque, sarebbe stato invece necessario uno studio di dettaglio comprensivo dei motivi, dei criteri e delle condizioni che determinerebbero la diminuzione della fascia di rispetto (in deroga alla larghezza minima di 100 m), nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste. Ad accompagnamento di tale studio è inoltre necessario un atto di assenso formale del gestore Acqua Novara VCO che evidenzia la fattibilità della norma prevista.

Per quanto sopra esposto, alle attuali condizioni non è quindi possibile prevedere il citato art. 31.2 delle NTA.

### **Rifiuti**

Si segnala che, secondo i dati di raccolta differenziata dei rifiuti relativi all'anno 2009 (Sistema Informativo Regionale Rifiuti), per il Comune di Arona la raccolta differenziata risulta pari al 56,5%, traguardo inferiore rispetto all'obiettivo minimo del 65% definito dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. E' quindi particolarmente necessario conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatori regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e di prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda a tal proposito che, per favorire i servizi domiciliari di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani (es. isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.). Sarebbe inoltre opportuno prevedere delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati).

Sarà quindi necessario adeguare a quanto sopra descritto l'articolato delle NTA.

### **Aree produttive e rischio industriale**

Considerato che l'obiettivo di piano O.P.9 – riguardante la concentrazione della potenzialità di offerta insediativa degli insediamenti produttivi, anche attraverso riconferma delle aree previste dal PRG vigente (azione A.9.c) e localizzazione di nuove quote di espansione (azione A.9.e) - non sembra essere stato del tutto raggiunto vista la presenza di aree a destinazione produttiva in diverse zone del Comune e tenuto conto delle nuove previsioni che comportano un significativo addensamento di persone, si reputa importante inserire

nelle norme di PRGC la seguente norma di cautela che garantisca uno sviluppo economico compatibile del territorio sia per quanto riguarda il livello di sicurezza delle persone sia la salvaguardia dell'ambiente: *“Per ogni intervento edilizio previsto in aree a qualsiasi destinazione d'uso del suolo e ad una distanza pari a metri 200 dalle aree destinate ad usi produttivi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni e autorizzazioni previste nelle leggi e regolamenti, dovrà altresì essere presentata un'impegnativa che attesti la compatibilità ambientale e territoriale del nuovo insediamento con le destinazioni d'uso previste secondo i criteri definiti nelle Linee guida regionali approvate con DGR 17-377 del 26/07/2010”.*

Al fine di garantire un carattere generale alla norma proposta e una validità per tutte le fattispecie di interventi edilizi e per tutte le tipologie di strumenti urbanistici, si suggerisce di inserire tale norma e un suo eventuale rimando negli articoli 13 e 32 (32.1) delle NTA del PRGC.

### **Elettromagnetismo**

Per quanto riguarda gli impianti a bassa frequenza, si ricorda che:

- la normativa relativa alla definizione di specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, da parte dei Comuni e sulla base dei programmi di sviluppo della rete presentati annualmente dai gestori degli elettrodotti alla Regione, rispettando la coerenza con altri piani con cui potrebbe interagire, prevista dall'allegato VI lett. a) del D. Lgs. 152/2006, è la L.R. 19/2004, art. 7 c. 1 lett. a);
- la norma che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità è il DPCM 8 luglio 2003, il cui art. 4 stabilisce che, per la progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, nonché per la progettazione di nuovi elettrodotti/cabine/impianti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, si deve far riferimento al limite di 3  $\mu$ T. In particolare, l'art. 8 del DPCM 8 luglio 2003 abroga, in quanto incompatibili, le disposizioni dei DPCM 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995;
- per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, l'art. 6 c. 2 del DPCM sopra citato rimanda a una metodologia di calcolo definita con Decreto del 29 maggio 2008 e principalmente indirizzata ai gestori e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli (ARPA), per determinare/verificare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) e/o le Fasce di Rispetto nella progettazione di un elettrodotto o impianto. Nel procedimento di pianificazione territoriale i Comuni, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere ai proprietari/gestori delle linee/impianti, secondo gli Allegati predisposti all'interno del Decreto stesso, le DPA o, qualora non fossero sufficienti e per situazioni complesse, le Aree di Prima Approssimazione e le Fasce di Rispetto. In Allegato 1 del Decreto si forniscono ai Comuni delle Linee per la pianificazione urbanistica e le autorizzazioni edilizie. In ogni caso, i limiti da rispettare in questo calcolo sono quelli riportati dal DPCM 8 luglio 2003 sopra citato;
- inoltre, ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. n. 19-5515 del 19 marzo 2007, la Regione Piemonte richiede sia alla pianificazione elettrica di TERNA sia a quella urbanistica dei Comuni di applicare tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che, oltre a rispettare i limiti fissati dalla normativa (DPCM 8/7/2003), siano compatibili con il principio della prudent avoidance, come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al fine di ridurre l'esposizione dei ricettori per i quali sia stata valutata l'esposizione a valori di campo magnetico compresi tra 0,5 e 3  $\mu$ T. Per

l'applicazione di tale principio - che prevede la realizzazione di misure semplici, facilmente realizzabili e di costo basso o modesto per la riduzione dell'esposizione del pubblico - viene richiesto a TERNA di indicare nei progetti una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotto (con valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5  $\mu$ T), affinché le amministrazioni comunali possano raccomandare l'applicazione del principio della *prudent avoidance* anche per la realizzazione di edifici che potrebbero sorgere al suo interno.

Per quanto riguarda gli impianti ad alta frequenza, si ricorda che:

- come previsto dall'art. 8, c.6 della legge 36/2001, nonché dalla legge regionale 19/04, art. 3, c.1, lett. j); art. 7, c.1, lett. b) e c); art. 7, c.2; art. 8, c.1; art. 15 c.1, stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici nel Regolamento Comunale, secondo quanto disposto nell'Allegato della DGR 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la coerenza con altri piani con cui detti impianti potrebbero interagire;
- i nuovi PRG e le varianti generali di PRG devono contenere, all'interno delle NTA, un rimando al futuro Regolamento Comunale per le direttive tecniche in materia di localizzazione di impianti radioelettrici;
- ogni decisione dovrà comunque rispettare il sopra citato DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

Sarà necessario quindi aggiornare e integrare l'art. 31, c.1, lett. o) delle NTA con quanto sopra. Si chiede inoltre di verificare la completezza dei tracciati degli elettrodotti cartografati sulla Tavola Q9b "Sistema dei vincoli sovraordinati", e in particolare della linea elettrica 50kV che sembra riportata parzialmente sulla citata Tavola e interamente invece nel Rapporto Ambientale.

## **Energia**

### Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) e la Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con la D.G.R. n. 30-12221 del 28 settembre 2009) prevedono: la diversificazione delle risorse energetiche e l'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili quali impianti a biomassa, solari termici, fotovoltaici, idroelettrici, eolici e geotermici a bassa entalpia; lo sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento, nonché di altre tecnologie per l'ottimizzazione energetica; la gestione della domanda di energia attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, con particolare attenzione al settore civile.

A tale scopo, nelle NTA del Piano devono essere previsti alcuni requisiti di risparmio energetico per gli edifici di nuova costruzione (residenziale, commerciale, produttiva). Tali requisiti devono rispettare quanto disciplinato dalla l.r. n. 13 del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari adottate dalla Giunta regionale con delibera n. 45-11967 del 4 agosto 2009. La D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009 prevede fra l'altro l'installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico. Inoltre il suddetto provvedimento regionale definisce: i requisiti minimi e le

prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione sia di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione; i requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti (cfr. 1.4, 1.5, 1.6 e Allegati 1, 2, 4, 5). Pertanto dovranno essere previste norme che assicurino il rispetto di tali requisiti.

#### **Criteria di sostenibilità ambientale per gli interventi di natura turistico-ricettiva**

La Variante prevede la realizzazione di strutture di ospitalità, compresi ostello e campeggio. Visti i flussi turistici previsti, ai fini del miglioramento qualitativo dell'offerta turistica si suggerisce l'opportunità di adottare, sia in fase progettuale e realizzativa sia in fase di gestione, criteri di sostenibilità ambientale volti ad esempio al risparmio energetico e delle risorse idriche, alla riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di prodotti ecocompatibili, nonché iniziative di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente rivolte ai turisti.

#### **4.2. ASPETTI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI**

Nel complesso il territorio del comune di Arona risulta caratterizzato da una netta dicotomia di paesaggi, che si manifesta nella altrettanto netta contrapposizione tra un sistema ambientale stabile e dotato di buoni livelli di biodiversità e un sistema ambientale più fragile, dove l'intervento dell'uomo, che risulta particolarmente intenso, ha generato veri e propri detrattori della qualità formale e funzionale complessiva del paesaggio.

Gli obiettivi generali della Variante prevedono la difesa attiva e la valorizzazione delle risorse del sistema ambientale e del patrimonio storico-artistico-culturale, anche mediante la messa in rete dei luoghi e degli elementi di eccellenza, e la riqualificazione del sistema insediativo attraverso la corretta riorganizzazione degli spazi edificati e il potenziamento degli spazi pubblici. In quest'ottica il piano ha scelto di concentrare le possibilità di incremento volumetrico edilizio e urbanistico prevalentemente all'interno delle zone già urbanizzate, limitando le espansioni a carico del territorio agricolo e boscato, e di prevedere meccanismi perequativi e di compensazione per l'acquisizione di aree di interesse pubblico. Rispetto a tale scelta, alcune previsioni sollevano criticità sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi e rischiano di compromettere il delicato equilibrio tra le nuove previsioni di piano, la struttura urbana consolidata, l'assetto geomorfologico e il sistema ambientale del territorio comunale; equilibrio che costituisce la linea strategica fondamentale del piano.

Più nel dettaglio, dall'analisi della documentazione fornita, emergono alcuni aspetti problematici che dovranno essere approfonditi nell'ambito del Rapporto Ambientale. Si richiamano di seguito tali aspetti con riferimento a temi specifici.



## **Aree residenziali (Ambiti di nuovo impianto urbano e Ambiti di riqualificazione urbana)**

### Aspetti di carattere generale

In linea generale, si osserva che gli ambiti di nuovo impianto urbano e a maggior ragione gli Ambiti di riqualificazione urbana andranno ad incidere su porzioni del territorio comunale che, allo stato di fatto, risultano già caratterizzate da un tasso di antropizzazione piuttosto elevato, dove la dispersione del tessuto insediativo ha favorito processi di consumo e impermeabilizzazione del suolo, di frammentazione ambientale e di alterazione dell'immagine dei luoghi.

Nonostante molte delle scelte operate manifestino una generale attenzione alla necessità di individuare e sanare, attraverso interventi di ricucitura e completamento, parti della città da riqualificare, tenuto conto dell'elevata percentuale di suolo comunale urbanizzato, sarebbe opportuno non prevedere grandi aree di espansione, puntando piuttosto al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente.

In quest'ottica appare necessario, in primo luogo, valutare l'effettiva esigenza delle aree proposte, anche in relazione alla domanda posta dalla collettività; in secondo luogo, approfondire nell'ambito del Rapporto Ambientale analisi finalizzate a confermare le scelte localizzative effettuate o, viceversa, a sollevare l'esigenza di localizzazioni alternative, capaci di contenere e minimizzare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e di ridefinire un corretto sistema di relazioni tra paesaggio urbano e paesaggio agrario e naturale. Tali analisi dovrebbero, inoltre, consentire sia di accertare l'impatto delle nuove residenze previste, sia di stimare le caratteristiche progettuali e le possibili misure di mitigazione-compensazione da adottare per ovviare a tale impatto, anche in un'ottica di monitoraggio del nuovo piano.

Inoltre, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dalla Variante rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi nell'ambito dell'apparato normativo ed esplicitati nelle Schede normative delle aree soggette a S.U.E.:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, presenza di particolari elementi decorativi, ...). In particolare per quanto attiene all'altezza degli edifici, si sottolinea la necessità di definire tale parametro in relazione alle peculiarità del tessuto urbanistico-edilizio e alle caratteristiche morfologiche del contesto;
- disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione.

Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia** e gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la**



**pianificazione locale**, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Si sottolinea inoltre la necessità che le NTA prevedano che le fasi di edificazione si sviluppino contestualmente a quelle di progettazione e realizzazione del verde, il cui disegno, così come quello delle altre aree a standard, dovrà presentare una distribuzione articolata all'interno dei lotti e potenzialmente idonea a realizzare nuove connessioni tra i vari elementi del sistema ambientale del territorio comunale: tra gli ecosistemi naturali, inclusi quelli residui che presentano ancora tratti di naturalità importanti (siepi e filari, piccole macchie di vegetazione arboreo-arbustiva, fontanili, ...) e quelli più fragili e instabili regolati dall'attività agricola.

Infine, in relazione all'esigenza di incrementare le aree a parcheggio si condivide quanto disposto dall'art. 28 delle NTA in merito alla necessità di adottare soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo (sterrati ineriti, parcheggi su prato armato, ...).

Inoltre, visto il delicato contesto in cui alcune aree a parcheggio saranno localizzate (frazione Montrigiasco, frazione Dagnente, ambiti tematici T01b Cava Fogliotti, T03 Porta del Vevera, ...) si ritiene opportuno prevedere ulteriori attenzioni, finalizzate a garantire scelte progettuali attente alle soluzioni planimetriche, alla disposizione dei singoli posti auto, all'utilizzo della vegetazione quale elemento di mitigazione e raccordo visivo con il paesaggio limitrofo, alla scelta di eventuali elementi di arredo urbano, ... Tali considerazioni dovranno essere opportunamente recepite dall'apparto normativo del piano.

#### Aspetti di dettaglio

Più nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- l'area **Cu06** si colloca ai margini dell'edificato di Montrigiasco su un terreno pianeggiante, posto ad un livello inferiore rispetto a quello del nucleo principale. Al fine di contenere l'impatto visivo della previsione sulle preesistenze di matrice storica si ritiene opportuno prevedere apposite norme indirizzate a contenere l'altezza dei nuovi edifici. Si evidenzia inoltre la presenza in loco di essenze arboree di pregio che dovranno essere mantenute;
- l'area **Cu07a**, in località Montrigiasco, si inserisce ai margini di un contesto di pregio ambientale, connotato dalla presenza di vegetazione boschiva e in particolare da castagneti. Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tale scelta, valutando l'effettiva portata delle sue ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarla o di ridimensionarla. In quest'ottica, ad esempio, potrebbe essere previsto lo stralcio della porzione più a nord dell'area che costituisce un ulteriore sfrangiamento del tessuto edificato rispetto al limite settentrionale dei lotti esistenti e di quelli di nuova previsione (Cu07b e Cu07c);
- l'area **Cu05a** rappresenta un elemento di cerniera visiva e ambientale tra i versanti boschivi e le ultime propaggini del centro storico di Montrigiasco, dove sono ancora riscontrabili importanti presenze architettoniche, quali ad esempio l'oratorio della Madonna delle Grazie. Tale area inoltre si colloca su un versante piuttosto ripido, connotato dalla presenza di un doppio ordine di muretti a secco che costituisce traccia di

antiche forme di organizzazione agraria e che meriterebbe quindi di essere conservato e salvaguardato, oltre che per il suo rilevante valore scenico, anche per il carattere di documentazione storica. Al fine di non alterare tale contesto paesaggistico si ritiene quindi opportuno valutare lo stralcio di tale area. Considerazioni analoghe valgono anche per la previsione a parcheggio pubblico immediatamente limitrofa;

- l'area **Cu8** è localizzata al margine nord-occidentale della frazione di Dagnente su un versante leggermente digradante, circondato da edifici sparsi, di recente costruzione, che presentano caratteristiche tipologico-compositive piuttosto disomogenee e prive di pregio architettonico. Vista la rilevante dimensione dell'area e visto soprattutto il suo rapporto scenico-percettivo con il lago, al fine di contenere l'impatto visivo dell'ambito entro cui si collocano le nuove previsioni, si suggerisce di prevedere apposite norme indirizzate a limitare l'altezza dei nuovi edifici, in modo tale che la loro vista dal lago possa essere mascherata dagli edifici antistanti più prossimi al lago stesso. Tale indicazione è motivata anche dall'opportunità di favorire la realizzazione di nuovi edifici che, in termini di scala e forma, risultino congruenti con il lavatoio che sorge nelle immediate vicinanze e che costituisce un elemento di valore storico-documentario da salvaguardare e valorizzare;
- l'area **Cu10** si sviluppa, in località Dagnente, a ridosso della piccola cima posta a nord-ovest della frazione, che risulta connotata, lungo il suo perimetro, da muraure di contenimento a secco ancora ben conservate e, al suo interno, da una consistente tessera di vegetazione boschiva che dovrebbe rappresentare un "polmone verde" ai margini dell'edificato. In tale ambito la realizzazione di nuove aree residenziali rischia di comportare la cancellazione, totale o parziale, della vegetazione esistente e del sistema di muretti di contenimento, oltre che l'alterazione del profilo morfologico della cima mediante opere di sbancamento del terreno, compromettendo quindi il complesso ambientale e paesaggistico sopra descritto, che costituisce il naturale confine del nucleo storico della frazione e la sua cornice percettiva.  
Inoltre, vista la posizione in rilevato dei lotti in oggetto, la nuova previsione potrebbe generare un impatto rilevante sia nel contesto scenico del nucleo storico, sia in quello più ampio del lago.

Come evidenziato dalla Direzione Ambiente: "Tale previsione potrebbe essere sostituita con interventi più coerenti rispetto alla volontà espressa nella Variante di Piano di valorizzare tale area naturale mediante progetto di verde pubblico". Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tale scelta, valutando l'effettiva portata delle sue ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarla o di ridimensionare le volumetrie previste contenendone anche le altezze.

A ridosso di tale area, infine, si sviluppa un ambito destinato a parcheggio pubblico, individuato nella tavola P4c della lettera Y. Come evidenziato dal sopralluogo effettuato tale ambito è su un piano rilevato rispetto alla quota degli edifici limitrofi esistenti ed è chiuso sul perimetro da un muro in pietra che si apre in un ampio portale anch'esso di pietra, ancora ben conservato. Non si condivide quindi la previsione del parcheggio che, oltre a risultare poco funzionale sia in termini di servizio reso che di accessibilità, comporterebbe la demolizione degli elementi edilizi esistenti che costituiscono bene ambientale legato all'insediamento storico del nucleo antico e di cui costituiscono anche testimonianza;

- l'area **Cu11** è localizzata al margine nord-occidentale della frazione di Dagnente su un versante di media pendenza che costituisce lo sfondo del nucleo edificato. Al fine di contenere l'impatto visivo della nuova previsione, limitandone soprattutto l'interferenza

con le viste “da” e “verso” il lago, si ritiene opportuno prevedere apposite norme indirizzate a contenere l’altezza dei nuovi edifici. Inoltre, per non compromettere la funzionalità e l’immagine del sistema ambientale e paesaggistico entro cui l’area si colloca si ritiene opportuno evitare sbancamenti di terreno;

- l’area **Cu12** si inserisce in un ambito rurale integro, accentuando lo sfrangiamento dei margini edificati della frazione di Dagnente. Essa si colloca su un versante caratterizzato da una pronunciata acclività e da una morfologia abbastanza irregolare la cui edificazione implicherebbe necessariamente opere di spianamento e modellazione del terreno: opere tali da alterare almeno parzialmente la cornice ambientale e paesaggistica del nucleo storico. Inoltre, la nuova edificazione con il parcheggio annesso, comporterebbe anche la cancellazione del muro a secco che delimita e sostiene il confine orientale del lotto. Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tale scelta, valutando l’effettiva portata delle sue ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarla o di ridimensionarla;
- le aree **Cu03a** e **Cu03b** in frazione Mercurago, oltre ad essere caratterizzate da suoli in classe 2 di produttività agricola, interferiscono con la fascia arboreo-arbustiva periferuale presente lungo il corso del Torrente Vevera. Tale scelta considerato l’attuale grado di artificializzazione del corso d’acqua nel capoluogo, risulta in contrasto con l’obiettivo di valorizzazione del Torrente. Tali aree potrebbero essere invece destinate a effettivi interventi di valorizzazione ambientale e naturalistica, anche in coerenza con quanto affermato dalla Provincia di Novara (osservazione n.139), secondo la quale le aree di nuovo impianto Cu03a e Cu03b dovrebbero essere destinate alla formazione della rete ecologica anziché allo sviluppo urbano, visto che “il Torrente Vevera costituisce un importante ecosistema fluviale e gli interventi da considerare devono essere orientati principalmente alla rinaturalizzazione e riqualificazione dell’asta fluviale e a preservare le aree ancora libere dalla futura edificazione”;
- per le medesime considerazioni sopra espresse, sarà necessario porre particolare attenzione alla progettazione degli interventi relativi all’area ricettiva e all’area produttiva previste tra la SR142 e l’asta del Vevera, anch’esse caratterizzate da suoli di seconda classe di capacità d’uso.
- l’area **Cu14** risentirà dell’accostamento critico determinato dalla presenza, sul lato ovest, di un ambito produttivo esistente e confermato che potrà generare ricadute sia sulla qualità ambientale, che su quella scenico-percettiva dei nuovi edifici. Al fine di mitigare tali impatti, oltre a quanto indicato nel paragrafo *Aspetti di carattere generale*, si ritiene opportuno prevedere la formazione di fasce verdi in adiacenza all’area produttiva.

### **Insedimenti produttivi**

Oltre a quanto riportato dalla Direzione Ambiente nel paragrafo “*Aree produttive e rischio industriale*”, si evidenziano le seguenti criticità con specifico riferimento agli “Ambiti di nuovo impianto produttivo” Cp:

- l’ambito Cp02 in località Bertolotta prevede la trasformazione di una rilevante porzione di suolo appartenente alla classe tre di capacità d’uso localizzata a margine del tessuto urbano esistente; inoltre i sottoambiti Cp02b e Cp02c interferiscono con la presenza di macchie di vegetazione autoctone. Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tale ambito, valutando l’effettiva portata delle sue ricadute ambientali e paesaggistiche e la possibilità di rilocalizzarlo o di ridimensionarlo. Al fine di salvaguardare le coperture a bosco autoctone esistenti si sottolinea, inoltre, la necessità

di individuare adeguate misure mitigative e compensative alla luce di quanto esposto nel paragrafo *Misure di mitigazione e compensazione* del presente contributo.

In un'ottica di revisione delle scelte effettuate dalla Variante circa le espansioni produttive si sottolinea anche l'importanza di vagliare adeguatamente criteri di sostenibilità ambientale, che garantiscano un'elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente e all'inserimento nei contesti interessati, ad esempio mediante la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo (disegno e distribuzione delle alberature, tipologie edilizie di qualità architettonica, organizzazione spaziale che garantisca il ricorso a soluzioni non standardizzate). In quest'ottica possono costituire un utile riferimento le *Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate* adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.

Infine per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dell'area di intervento, si suggerisce di valutare la possibilità di integrare nel progetto anche soluzioni quali tetti e pareti verdi, volte all'inverdimento di tipo estensivo.

Entrambe tali categorie di verde, infatti, svolgono importanti funzioni ambientali e bioclimatiche (incremento della biodiversità urbana, isolamento termico, controllo dei flussi energetici tra ambiente esterno ed interno, fissaggio delle polveri, assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche, ...), che consentono di "naturalizzare" ambiti a rilevante antropizzazione.

#### **Ambiti tematici**

In linea generale, gli ambiti tematici, tutti soggetti a SUE, individuano trasformazioni complesse finalizzate alla valorizzazione di porzioni del territorio comunale particolarmente significative per localizzazione e/o per pregio ambientale e paesaggistico. Nonostante tali trasformazioni contemplino, in varia misura, l'attuazione di interventi compensativi o di meccanismi perequativi volti a garantirne la compatibilità ambientale, si suggerisce di definire già in sede di PRGC alcuni indirizzi finalizzati alla corretta progettazione degli ambiti stessi. In particolare si ritiene opportuno introdurre indicazioni di massima in merito alle disposizioni planimetriche delle diverse componenti previste per ciascun ambito, ai caratteri tipologico-compositivi degli edifici e agli spazi di naturalità (diverse tipologie di verde, essenze e associazioni vegetali, modulazione delle morfologie, ...).

Più nel dettaglio in merito all'ambito T01b "Cava Fogliotti", si condivide quanto osservato dall'associazione "Arona Nostra", circa la possibilità di prevedere una connotazione naturalistica per gli spazi della cava, trasformandoli in un grande spazio verde a cornice del parco della Rocca, attribuendogli così la connotazione di area di compensazione ambientale.

In merito all'ambito T02 "Villa Cantoni" non si condivide la scelta di consentire interventi di nuova costruzione nell'area di pertinenza della villa per favorire lo sviluppo di attività ricettive e di pubblici servizi (art. 24.2 delle NTA).

Il complesso della villa presenta, infatti, rilevanti caratteri di pregio ambientale, paesaggistico e storico-documentale che hanno motivato l'apposizione di un vincolo di tutela paesaggistica individuato dal DM 28 aprile 1959 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nell'ambito del comune di Arona (Novara)" (Parte III del D.Lgs. 42/2004). Il testo di tale Decreto evidenzia il notevole interesse pubblico dell'area che, oltre a formare un "quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale", offre dei "punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del sottostante lago".

Al fine di salvaguardare e valorizzare i caratteri di pregio riscontrati dovrebbero quindi essere ammessi esclusivamente interventi di restauro e di risanamento conservativo, tali da

consentire il recupero dell'originario impianto della villa e del suo parco, senza alterarne l'immagine d'insieme, valutando altresì l'eventuale possibilità di mantenere l'originaria destinazione residenziale.

Inoltre, considerato che una delle fondamentali motivazioni che hanno condotto all'individuazione del vincolo risiede, come già detto, nel rapporto scenico-percettivo che intercorre tra il complesso della villa, il lago e l'insediamento storico del nucleo della vecchia città - a partire dall'antico porto, fino al broletto e alle costruzioni ottocentesche di valorizzazione e fruizione della sponda del lago - non si condivide quindi la scelta di prevedere un ampio parcheggio pubblico sul lungolago. Un parcheggio in tale area costituirebbe, infatti, un elemento di detrazione paesaggistica, in forte contrasto con l'esigenza di salvaguardare i rapporti scenico-percettivi tra il complesso della villa e la porzione di lago immediatamente sottostante. Inoltre, il tratto di lungolago interessato costituisce il naturale affaccio oltre che del nucleo di matrice storica, anche della Rocca Borromea e potrebbe, quindi, essere valorizzato mediante la previsione di spazi verdi destinati alla fruizione pubblica.

## 5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del comune di Arona, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al Piano.

Pertanto nella fase di rielaborazione del Piano dovranno essere apportate modifiche e integrazioni alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 3 e 4 e delle indicazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso in relazione:

1. inserire, nell'ambito dell'art. 32 delle NTA, una norma specifica che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti di qualsiasi natura che potenzialmente possano determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dai SIC IT 1150002 "Lagoni di Mercurago" e SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto", con particolare riferimento agli interventi e/o attività previsti dall'ambito tematico *T05 Litorale Sud*;
2. integrare la definizione della Riserva Naturale Lagoni di Mercurago, all'art. 31 comma 1, come Sito d'Importanza Comunitaria istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e disciplinato dal DPR 357/97 e dalla L.R. 19/09;
3. ai fini di tutela della qualità lacustre nell'area in oggetto e delle specie vegetali ed animali caratterizzanti il limitrofo SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto", contenere la pressione antropica e l'edificazione nelle aree relative sia al tratto terminale del T. Vevera, sia alla riva lacustre e all'ampia zona riparia dell'ambito tematico "T05 Litorale Sud", non riducendo tratti di riva naturali caratterizzati da canneto e vegetazione riparia ma anzi prevedendo interventi di miglioramento e di ripristino ambientale come motivato e descritto nei paragrafi "SIC e aree naturali protette" e "Lago Maggiore o Verbano";
4. considerare gli elementi riportati nel paragrafo "Lago Maggiore o Verbano" in vista del

- progetto in via di realizzazione “Idrovia Locarno-Milano-Venezia”;
5. in materia di tutela delle *acque di balneazione* e delle relative spiagge (Lido Nautica-Lido Rocchette e Lido Arona, non incrementarne le fonti di pressione al contorno, ma valorizzarle attraverso l’inserimento o l’arricchimento, ai margini della spiaggia, di elementi di vegetazione igrofila autoctona e canneto lacustre, o designando altre acque di balneazione, magari in aree intercluse o necessitanti riqualificazione; prevedere inoltre, ai sensi del D.Lgs. 116 del 30 maggio 2008, la pubblicazione della classificazione (da “eccellente” a “scarsa”) e del “profilo” delle acque di balneazione;
  6. in materia di aree boscate e della risorsa suolo: integrare le NTA ai sensi della L.R. 4/2009 in materia di trasformazione del bosco e verificare e contabilizzare l’eventuale estensione di aree boscate oggetto di trasformazione, contabilizzare la quantità di suolo soggetto ad impermeabilizzazione a seguito delle previsioni di Piano, e integrare le NTA con azioni volte al contenimento della superficie impermeabilizzata, anche relativamente alle aree destinate a parcheggio;
  7. al fine di poter effettuare una corretta valutazione in materia di *acque sotterranee* ai sensi dell’art. 2 comma 6 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996, è necessario correggere e integrare la “Carta geoidrologica” con l’individuazione grafica univoca delle aree di salvaguardia sia del pozzo Salvarà sia della sorgente Dagnente e la revisione delle linee piezometriche (che nella tavola 4B risultano rappresentate posizionate altimetricamente oltre il piano campagna), nonché integrare la Relazione geologica con i parametri idrogeologici caratterizzanti il pozzo Salvarà e l’identificazione del complesso idrogeologico rappresentante l’acquifero da cui il pozzo attinge. Le conclusioni dovranno riportare le eventuali limitazioni o indicazioni costruttive dovute alla circolazione delle acque sotterranee per i cinque complessi idrogeologici individuati (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sottterraneo, le eventuali verifiche idrogeologiche da redigersi durante le fasi progettuali ecc.);
  8. integrare le NTA estendendo l’adozione di adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle *acque meteoriche* a tutte le nuove trasformazioni urbanistiche;
  9. integrare gli artt. 31.1 lett. n) e 32.1 lett. 8) delle NTA con la normativa di riferimento in materia di *captazioni idropotabili* (regolamento regionale 15/R del 2006);
  10. stralciare, o modificare ai sensi della normativa vigente, l’art. 31.2 delle NTA in materia di fasce di rispetto dei depuratori, che alle attuali condizioni non può essere previsto, così come motivato nel paragrafo “*Risorse idriche - Impianti di depurazione*”;
  11. integrare le NTA in materia di *rifiuti*, come descritto nel relativo paragrafo del presente contributo, prevedendo le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. In particolare prevedere la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata;
  12. al fine di garantire uno sviluppo economico compatibile del territorio sia per quanto riguarda il livello di sicurezza delle persone sia la salvaguardia dell’ambiente (cfr. paragrafo “*Aree produttive e rischio industriale*”), inserire nelle NTA la seguente norma “*Per ogni intervento edilizio previsto in aree a qualsiasi destinazione d’uso del suolo e ad una distanza pari a metri 200 dalle aree destinate ad usi produttivi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni e autorizzazioni previste nelle leggi e regolamenti, dovrà altresì essere presentata un’impegnativa che attesti la compatibilità*”



*ambientale e territoriale del nuovo insediamento con le destinazioni d'uso previste secondo i criteri definiti nelle Linee guida regionali approvate con DGR 17-377 del 26/07/2010". Si suggerisce di inserire tale norma e un suo eventuale rimando negli articoli 13 e 32 (32.1) delle NTA del PRGC;*

13. aggiornare e integrare l'art. 31 comma 1 lett. o) delle NTA ai sensi della normativa vigente come segnalato nel paragrafo "Elettromagnetismo". Per quanto riguarda gli impianti a bassa frequenza, verificare anche la completezza dei tracciati degli elettrodotti cartografati sulla Tavola Q9b "Sistema dei vincoli sovraordinati", e in particolare della linea elettrica 50kV; per quanto riguarda gli impianti ad alta frequenza, all'interno delle NTA dovrà essere presente un rimando al futuro Regolamento Comunale per le direttive tecniche in materia di localizzazione di impianti radioelettrici;
14. prevedere negli strumenti di Piano norme che assicurino il rispetto dei requisiti di *risparmio energetico* degli edifici ai sensi della L.R. 13/2007 e della DGR n. 45-11967 del 2009;
15. valutare l'opportunità di promuovere l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale per gli interventi di natura turistico-ricettiva;
16. confrontarsi, come già richiesto dalla Provincia di Novara, con l'Amministrazione provinciale in particolare in riferimento all'ambito TO3 – Porta Vevera, al fine di evitare interventi che interferiscano o ricadano all'interno della rete ecologica del Torrente Vevera;
17. esplicitare nell'ambito dell'apparato normativo indirizzi e prescrizioni finalizzati a guidare la definizione, negli S.U.E., di proposte progettuali compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici locali, in particolare per ciò che attiene all'impianto urbanistico, ai caratteri tipologico-compositivi degli edifici e al disegno del verde;
18. valutare l'opportunità di integrare l'art. 28 delle NTA con indicazioni finalizzate a garantire il corretto inserimento paesaggistico delle aree a parcheggio previste in contesti di pregio (ad es. ambiti tematici T01b Cava Fogliotti, T03 Porta del Vevera, frazione Montrigiasco, frazione Dagnente), mediante scelte progettuali attente alle soluzioni planimetriche, alla disposizione dei singoli posti auto, all'utilizzo della vegetazione quale elemento di mitigazione e raccordo visivo con il paesaggio limitrofo, alla scelta di eventuali elementi di arredo urbano;
19. approfondire le analisi a supporto delle aree Cu07a, in località Montrigiasco e Cu10, in località Dagnente, valutando l'effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzare tali ambiti o di ridimensionarli. Più nel dettaglio si suggerisce di vagliare:
  - per l'area Cu07a lo stralcio della porzione più a nord dell'area stessa, che costituisce un ulteriore sfrangiamento del tessuto edificato rispetto al limite settentrionale dei lotti esistenti e di quelli di nuova previsione (Cu07b e Cu07c);
  - per l'area Cu10 la possibilità di ridimensionare le volumetrie previste contenendone anche le altezze. Il ripensamento di tale area dovrà tener conto della necessità di evitare la demolizione delle murature di contenimento a secco ancora ben conservate, l'alterazione del profilo morfologico del terreno mediante opere di sbancamento e la totale rimozione della vegetazione boschiva esistente; dovrà, in sintesi, preservare il ruolo di confine naturale del nucleo storico della frazione e di cornice percettiva svolto dalla piccola cima su cui sorge l'area;
20. valutare lo stralcio dell'area PY (tavola P4c) collocata a ridosso della Cu10 e destinata

a parcheggio pubblico, al fine di salvaguardare gli elementi edilizi esistenti (muro a secco e portale di pietra) che costituiscono bene ambientale legato all'insediamento storico del nucleo antico e di cui costituiscono anche testimonianza;

21. valutare lo stralcio delle aree Cu05a e Cu12 che incidono su ambiti rurali integri connotati:
  - da una morfologia irregolare e da una acclività pronunciata, per cui l'edificazione implicherebbe necessariamente opere di spianamento e modellazione del terreno, tali da alterare almeno parzialmente la cornice ambientale e paesaggistica dei nuclei storici di Montrigiasco e di Dagnente;
  - da importanti tracce di sistemazioni agrarie storiche (muretti a secco) da conservare e valorizzare;
22. prevedere apposite norme indirizzate a contenere e regolare l'altezza dei nuovi edifici previsti per le aree Cu06 (località Montrigiasco), Cu8 e Cu11 (località Dagnente) al fine di ridurre l'impatto scenico-percettivo, limitandone l'interferenza visiva con le preesistenze di matrice storica e con le viste "da" e "verso" il lago. In particolare per quanto attiene all'area Cu8 tale richiesta è motivata anche dall'opportunità di favorire la realizzazione di nuovi edifici che, in termini di scala e forma, risultino congruenti con il lavatoio che sorge nelle immediate vicinanze e che costituisce un elemento di valore storico-documentario da salvaguardare e valorizzare;
23. valutare l'opportunità di rilocalizzare gli ambiti di nuovo impianto urbano Cu03a e Cu03b in frazione Mercurago, destinando le aree attualmente soggette a tali previsioni alla realizzazione interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione dell'asta del Torrente Vevera, finalizzati alla formazione della rete ecologica locale;
24. vincolare l'attuazione dell'ambito Cu14 alla definizione di norme che stabiliscano la formazione di fasce verdi capaci di mitigare l'accostamento critico determinato dalla presenza, sul lato ovest, di un ambito produttivo esistente e confermato che potrà generare ricadute sia sulla qualità ambientale che su quella scenico-percettiva dei nuovi edifici;
25. valutare l'opportunità di rilocalizzare l'ambito produttivo Cp02, sia in relazione alla sua estensione, sia in considerazione della vicinanza ad aree residenziali esistenti al fine di evitare accostamenti critici. In alternativa approfondire le analisi a supporto dei sottoambiti Cp02b e Cp02c che interferiscono con la presenza di macchie di vegetazione autoctona, valutando la possibilità di ridimensionarli e individuando adeguate misure mitigative e compensative alla luce di quanto esposto nel paragrafo *Misure di mitigazione e compensazione* del presente contributo;
26. definire in sede di PRGC indirizzi finalizzati alla corretta progettazione degli ambiti tematici, tali da fornire indicazioni di massima circa le disposizioni planimetriche delle diverse componenti previste per ciascun ambito, i caratteri tipologico-compositivi degli edifici e gli spazi di naturalità (diverse tipologie di verde, essenze e associazioni vegetali, modulazione delle morfologie, ...);
27. valutare l'opportunità di prevedere una connotazione naturalistica per gli spazi della Cava Fogliotti al fine di realizzare un grande spazio verde a cornice del parco della Rocca quale ambito di compensazione ambientale;
28. escludere la possibilità di realizzare nuova volumetria nell'ambito di stretta pertinenza della Villa Cantoni, consentendo viceversa solo interventi di restauro e di risanamento



- conservativo, che coniughino il recupero dell'impianto originario della villa e del suo parco, senza alterne l'immagine d'insieme, valutando anche l'eventuale possibilità di mantenere l'originaria destinazione residenziale;
29. escludere la possibilità di realizzare un ampio parcheggio pubblico sul tratto di lungolago incluso nell'ambito T02 - Villa Cantoni, al fine di non alterare e compromettere sia i rapporti scenico-percettivi tra il complesso della villa, la porzione di lago immediatamente sottostante e l'insediamento storico del nucleo della vecchia città, a partire dall'antico porto, fino al broletto e alle costruzioni ottocentesche di valorizzazione e fruizione della sponda del lago, sia il naturale affaccio della Rocca Borromea;
  30. indicare chiaramente nelle NTA idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, e individuare le opportunità per la realizzazione e valorizzazione delle reti ecologiche locali, prendendo in considerazione tutte le previsioni di Piano nel loro complesso e le linee guida provinciali in materia;
  31. elaborare un Piano di monitoraggio ambientale, individuando indicatori capaci sia di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, sia di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e l'attuazione delle misure di mitigazione individuate (si vedano le indicazioni e le richieste illustrate nel paragrafo *Programma di monitoraggio*);
  32. integrare e aggiornare la *Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di Sintesi* alla luce delle modifiche apportate al Piano a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza in materia ambientale.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione*" e si comunica la disponibilità ad incontri tecnici per l'esame congiunto dei contenuti della presente relazione.

visto: il Direttore  
*ing. Livio Dezzani*

Il Responsabile del Procedimento  
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS  
Il Dirigente  
*arch. Margherita Bianco*

Il referente:  
arch. Francesca Finotto